



20 aprile 2017

Luca Bilancini  
(Commercialista, Pubblicista, Coordinatore scientifico MAP)

## Le novità del Modello PF

## > Novità del Fascicolo 1

20 aprile 2017

### **Premi di risultato**

(art. 1, co. 182, L. 28/12/2015, n. 208)

Dal 2016 possono godere di una tassazione agevolata i dipendenti del settore privato a cui sono stati corrisposti premi di risultato di importo non superiore a € 2.000 lordi (€ 2.500 in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro).

Attenzione: il limite è stato elevato a € 3.000 lordi dall'art. 1, co. 160, L. 11/12/2016, n. 232.

## > Novità del Fascicolo 1

20 aprile 2017

### Premi di risultato

Non si applica alcuna tassazione se i premi sono stati erogati sotto forma di benefit o di rimborso spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore.

Negli altri casi si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali pari al 10% delle somme percepite.

SOMME PER PREMI DI RISULTATO (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)	Codice		Somme tassazione ordinaria	Somme imposta sostitutiva	Ritenute imposta sostitutiva	Benefit
	1	2	3	4	5	6
RCA			.00	.00	.00	.00
	Opzione a rettifico Tass. (Cod)	Imp. Sost.	Somme assoggettate ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria	Somme assoggettate a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva a debito	Eccedenza di imposta sostitutiva mattenuta e/o versata
	8	7	.00	.00	.00	.00

## > Novità del Fascicolo 1

20 aprile 2017

### **Lavoratori "impatriati"**

(art. 16, D.Lgs. 14/09/2015, n.147)

Il reddito di lavoro dipendente prodotto dai lavoratori che hanno trasferito la propria residenza in Italia, concorre alla formazione del reddito complessivo in misura pari al 70% (percentuale ridotta dal 2017 al 50% dall'art. 1, co. 150, L. 232/2016).

## > Novità del Fascicolo 1

20 aprile 2017

### **Assicurazioni a tutela delle persone con disabilità grave** (art. 5, L. 22/06/2016, n. 112)

A decorrere dal periodo d'imposta 2016 il limite di detraibilità (del 19%) dei premi per assicurazione aventi per oggetto il rischio morte finalizzate alla tutela di persone con disabilità grave è elevato a € 750.

## > Novità del Fascicolo 1

20 aprile 2017

### **Erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave** (art. 6, co. 9, L. 22/06/2016, n. 112)

A decorrere dal periodo d'imposta 2016 sono deducibili in misura pari al 20% del reddito complessivo dichiarato, le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a € 100.000, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficenza.

## > Novità del Fascicolo 1

20 aprile 2017

### School bonus

(art. 1, co. 145-150, L. 13/07/2015, n. 107)

Sulle erogazioni liberali di ammontare fino a 100.000 euro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, spetta un credito d'imposta pari al 65% del valore dell'erogazione, che sarà ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

Sezione VII		Spesa 2016	Residuo anno 2015	Rata credito 2015	Rata credito 2014	Quota credito ricevuto per trasparenza
Credito d'imposta erogazioni cultura (CR14) e scuola (CR15)	CR14	1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00	,00
	CR15	1				5
		,00				,00

## > Novità del Fascicolo 1

20 aprile 2017

### Credito d'imposta per videosorveglianza

(art. 1, co. 982, L. 28/12/2015, n. 208)

È riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute da persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali (per il 2016 la percentuale del credito spettante è pari al 100% dell'importo richiesto sulla base delle istanze presentate entro il 20.3.2017 - vd. Provv. 14/02/2017, n. 33037 e Provv. 30/03/2017, n. 62016).

Sezione IX Credito d'imposta videosorveglianza	CR17	Credito anno 2016	di cui compensato nel Mod. F24
		1	2
		,00	,00

## > Novità del Fascicolo 1

20 aprile 2017

### **Detrazione spese arredo immobili giovani coppie** (art. 1, co. 75, L. 28/12/2015, n. 208)

È riconosciuta una detrazione per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e arredi di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (acquisita nel 2015 o nel 2016), dalle giovani coppie, anche conviventi more uxorio, che abbiano costituito un nucleo da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato 35 anni, che abbiano acquistato.

## > Novità del Fascicolo 1

20 aprile 2017

### Detrazione spese arredo immobili giovani coppie (art. 1, co. 75, L. 28/12/2015, n. 208)

La detrazione spetta in misura pari al 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a € 16.000.

Sezione III C Spese arredo immobili ristrutturati (detraz. 50%), giovani coppie, IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B		N. Rate	Spesa arredo immobile	Importo rata
RP57	Spesa arredo immobili ristrutturati	1	2	3
			,00	,00
		N. Rate	Spesa arredo immobile	Importo rata
		4	5	6
			,00	,00
RP58	Spesa arredo immobili giovani coppie	Meno di 35 anni 1	2	3
			,00	,00
RP59	IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	N. Rate 1	2	3
			Importo IVA pagato ,00	Importo rata ,00
RP60	TOTALE RATE			,00

## > Novità del Fascicolo 1

20 aprile 2017

### Detrazione spese per canoni leasing per abitazione principale (art. 1, co. 82, L. 28/12/2015, n. 208)

È riconosciuta una detrazione ai fini Irpef del 19% dei canoni di leasing e dell'eventuale prezzo di acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale ai contribuenti che all'atto della stipula del contratto avevano un reddito non superiore a € 55.000. L'importo detraibile muta in relazione all'età che il contribuente aveva al momento della stipula del contratto.

RP14 Spese per canone di leasing	Data stipula leasing			Numero anno	Importo canone di leasing	Prezzo di riscatto
	1 giorno	2 mese	3 anno			
				3	,00	,00

## > Novità del Fascicolo 1

20 aprile 2017

### **Detrazione spese per dispositivi multimediali per il controllo da remoto (art. 1, co. 88, L. 28/12/2015, n. 208)**

È riconosciuta una detrazione ai fini IRPEF del 65% delle spese sostenute nel 2016 per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative.

**RIGHI DA RP 61 A RP 64 - CODICE "7".**

## > Novità del Fascicolo 1

20 aprile 2017

### Utilizzo del credito da dichiarazione integrativa a favore

Da quest'anno è consentita l'indicazione del maggior credito o del minor debito, che non sia già stato chiesto a rimborso, risultante dalla dichiarazione integrativa a favore presentata oltre il termine di presentazione dei redditi relativa all'anno d'imposta successivo.

	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Credito
DI1	1	2	di cui ( 3 ) ,00 )	4 ,00



> **Novità del Fascicolo 1**



20 aprile 2017

## **8 per mille all'Istituto Buddista Italiano Sola Gakkai (IBISG)**

A decorrere dal 2016 è possibile destinare l'otto per mille dell'IRPEF anche all'Istituto Buddista Italiano Sola Gakkai (IBISG).

direttrice

WIAIP

## > Novità del Fascicolo 1

20 aprile 2017

### Nota bene

Nelle Istruzioni al Fascicolo 1 della dichiarazione dei redditi PF, l'Agenzia delle Entrate precisa che: *“In base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”.*

## > Novità del Fascicolo 3

20 aprile 2017

### QUADRO RE - redditi di lavoro autonomo

Regime speciale per i lavoratori impatriati (art. 16, D.Lgs. 147/2015)

Agevolazione riservata ai soggetti in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 2, L. 238/2010

*“a) i cittadini dell'Unione europea in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ...*

## > Novità del Fascicolo 3

20 aprile 2017

*... o più, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;*

*b) i cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività."*

## > Novità del Fascicolo 3

20 aprile 2017

### QUADRO RE - redditi di lavoro autonomo

Regime speciale per i lavoratori impatriati (art. 16, D.Lgs. 147/2015)

Per i soggetti di cui all'art. 2, L. 238/2010 il reddito di lavoro autonomo concorre alla formazione del reddito complessivo, nel 2016, in misura pari al 70% del suo ammontare (dal 1.1.2017 la percentuale scende al 50%).

Nella casella "Rientro lavoratrici/lavoratori occorre indicare il codice "2" (codice "1" per il previgente regime).

Determinazione del reddito	RE2
Rientro lavoratrici/lavoratori	RE3
L. 238/2010	RE4
Art. 16 D.Lgs. 147/2015	RE5
	RE6
	RE7
<input type="checkbox"/>	RE8

## > Novità del Fascicolo 3

20 aprile 2017

### QUADRO RF - reddito d'impresa in contabilità ordinaria

Regime speciale per i lavoratori impatriati (art. 16, D.Lgs. 147/2015)

Per i soggetti di cui all'art. 2, L. 238/2010 il reddito di impresa concorre alla formazione del reddito complessivo, nel 2016, in misura pari al 70% del suo ammontare (dal 01/01/2017 la percentuale scende al 50%).

Nella casella "Rientro lavoratrici/lavoratori occorre indicare il codice "2" (codice "1" per il previgente regime).

Determinazione del reddito	RF57
	RF58
	RF59
Rientro lavoratrici/lavoratori	RF60
	RF61
L. 238/2010	RF62
	RF63
Art. 16 D.Lgs. 147/2015	RF98
	RF99
<input type="checkbox"/>	RF100
	RF101

## > Novità del Fascicolo 3

20 aprile 2017

### QUADRO RG - reddito d'impresa in contabilità semplificata

Regime speciale per i lavoratori impatriati (art. 16, D.Lgs. 147/2015)

Per i soggetti di cui all'art. 2, L. 238/2010 il reddito di impresa concorre alla formazione del reddito complessivo, nel 2016, in misura pari al 70% del suo ammontare (dal 01/01/2017 la percentuale scende al 50%).

Nella casella "Rientro lavoratrici/lavoratori occorre indicare il codice "2" (codice "1" per il previgente regime).

Rientro lavoratrici/lavoratori	RG8
	RG9
L. 238/2010	
Art. 16 D.Lgs. 147/2015	RG10
<input type="checkbox"/>	

## > Novità del Fascicolo 3

20 aprile 2017

### **QUADRO RD - reddito da allevamento di animali e reddito derivante dalla produzione di vegetali e da altre attività agricole**

Regime speciale per i lavoratori impatriati (art. 16, D.Lgs. 147/2015)

Per i soggetti di cui all'art. 2, L. 238/2010 il reddito di impresa formazione del reddito complessivo, nel 2016, in misura pari al 70% del suo ammontare (dal 01/01/2017 la percentuale scende al 50%).

## > Novità del Fascicolo 3

20 aprile 2017

### QUADRO RD - reddito da allevamento di animali e reddito derivante dalla produzione di vegetali e da altre attività agricole

Nella casella “Rientro lavoratrici/lavoratori occorre indicare il codice “2” (codice “1” per il previgente regime).

SEZ. IV  
Determinazione  
del reddito

Rientro  
lavoratrici/lavoratori

L. 238/2010

Art. 16  
D.Lgs. 147/2015

## > Novità del Fascicolo 3

20 aprile 2017

### QUADRO RF - reddito d'impresa in contabilità ordinaria

Abrogazione commi da 10 a 10-bis, art. 110, D.P.R. 917/1986

(operazioni con Paesi *black list*)

- Eliminazione del rigo RF29, dove venivano indicate le spese, non deducibili, relative ad operazioni con imprese residenti o localizzate in Stati con regimi fiscali privilegiati;
- Eliminazione del rigo RF 52, dove andavano indicate le spese, deducibili, derivanti da imprese residenti o localizzate in Stati con regimi fiscali privilegiati.

## > Novità del Fascicolo 3

20 aprile 2017

### **QUADRO RG - reddito d'impresa in contabilità semplificata**

Abrogazione commi da 10 a 10-bis, art. 110, D.P.R. 917/1986

(operazioni con Paesi *black list*)

Eliminazione del rigo RG21, dove veniva indicata la quota delle spese, non deducibili, relative ad operazioni con imprese residenti o localizzate in Stati con regimi fiscali privilegiati.

## > Novità del Fascicolo 3

20 aprile 2017

### **QUADRO RF - reddito d'impresa in contabilità ordinaria**

Opzione per esenzione utili e perdite delle stabili organizzazioni delle imprese residenti (art. 168-ter, D.P.R. 917/1986)

RIGO RF 31 - Altre variazioni in aumento - nuovi codici

- codice 45: indica l'ammontare del valore assoluto della somma algebrica, se negativa, degli utili e delle perdite di tutte le stabili organizzazioni all'estero;
- codice 46: indica l'ammontare del reddito imponibile delle stabili organizzazioni all'estero a seguito della disciplina di cui all'art. 168-ter, co. 7, D.P.R. 917/1986;

## > Novità del Fascicolo 3

20 aprile 2017

### **QUADRO RF - reddito d'impresa in contabilità ordinaria**

Opzione per esenzione utili e perdite delle stabili organizzazioni delle imprese residenti (art. 168-ter, D.P.R. 917/1986)

#### **RIGO RF 130**

Per le stabili organizzazioni di imprese residenti, già esistenti, vanno indicati nel rigo, separatamente nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui è stata esercitata l'opzione, i redditi e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei 5 periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto dell'opzione.

## > Novità del Fascicolo 3

20 aprile 2017

### QUADRO RF - reddito d'impresa in contabilità ordinaria

Opzione per esenzione utili e perdite delle stabili organizzazioni delle imprese residenti (art. 168-ter, D.P.R. 917/1986)

Esenzione degli  
utili e delle perdite  
delle stabili  
organizzazioni  
all'estero di  
imprese residenti

Art. 167,  
comma 8-quater

Esimenti

RF130

Numero progressivo	Codice identificativo estero	Codice Stato estero	Reddito/Perdita 5° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 4° periodo imp. precedente
1	2	3	4 ,00	5 ,00
Reddito/Perdita 3° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 2° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 1° periodo imp. precedente	Perdita netta	Reddito imponibile
6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00
Perdita netta residua	Perdita netta residua trasferita			
11 ,00	12 ,00			

## > Novità del Fascicolo 3

20 aprile 2017

### **QUADRO RF - reddito d'impresa in contabilità ordinaria**

- codice 47: le variazioni fiscali conseguenti all'applicazione dell'art. 110, co. 7, D.P.R. 917/1986 alle transazioni intercorse fra l'impresa residente e le proprie stabili organizzazioni.

## > Novità del Fascicolo 3

20 aprile 2017

### **QUADRO RF - reddito d'impresa in contabilità ordinaria**

Opzione per esenzione utili e perdite delle stabili organizzazioni delle imprese residenti (art. 168-ter, D.P.R. 917/1986)

- RIGO RF 55 - Altre variazioni in diminuzione
- codice 41: indica la somma algebrica, se positiva, degli utili e delle perdite di tutte le stabili organizzazioni all'estero
- codice 47: le variazioni fiscali conseguenti all'applicazione dell'art. 110, co. 7, D.P.R. 917/1986 alle transazioni intercorse fra l'impresa residente e le proprie stabili organizzazioni.

## > Novità del Fascicolo 3

20 aprile 2017

### **QUADRO RG - reddito d'impresa in contabilità semplificata**

Opzione per esenzione utili e perdite delle stabili organizzazioni delle imprese residenti (art. 168-ter, D.P.R. 917/1986)

#### **RIGO RG 41**

Per le stabili organizzazioni di imprese residenti, già esistenti, vanno indicati nel rigo, separatamente nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui è stata esercitata l'opzione, i redditi e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei 5 periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto dell'opzione.

## > Novità del Fascicolo 3

20 aprile 2017

### QUADRO RF - reddito d'impresa in contabilità ordinaria "Patent box"

#### RIGO RF 50 - variazioni in diminuzione

Al fine di consentire l'accesso al "Patent box" sin dal periodo d'imposta in cui è presentata l'istanza di *ruling*, è stata inserita un'apposita colonna (col. 2) dove indicare la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta che intercorrono tra la data di presentazione dell'istanza e la data di sottoscrizione dell'accordo.

RF50 Reddito defasato

1	,00	2	,00	3	,00
---	-----	---	-----	---	-----

## > Novità del Fascicolo 3

20 aprile 2017

### QUADRO LM - minimi e forfetari

#### RIGO LM 40

Inserimento delle colonne 10 e 11 per indicare, rispettivamente i seguenti crediti d'imposta:

- *school bonus*: spettante in relazione alle erogazioni liberali in denaro destinate a investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi di che consentano agli studenti di essere più facilmente occupabili (art. 1, co. 145-150, L. 13/07/2015, n. 107).

LM40 Crediti di imposta	abitazione principale	lordi pensione	mediazioni	Negoziatori e arbitro										
5	,00	6	,00	7	,00	8	,00							
	Cultura	Scuola	Videosorveglianza	Altri crediti d'imposta	9	,00	10	,00	11	,00	12	,00	13	,00

## > Novità del Fascicolo 3

20 aprile 2017

### QUADRO LM - minimi e forfetari

#### RIGO LM 40

- videosorveglianza: spettante in relazione alle spese sostenute per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali (art. 1, co. 982, L. 28/12/2015, n. 208)

Entrambi i crediti possono essere portati a scomputo dell'imposta sostitutiva dovuta sul reddito prodotto in regime di vantaggio e/o forfetario.

LM40 Crediti di imposta	abitazione principale	fondi pensione	Mediazioni	negoziazioni e arrotatori			
5	,00	6	,00	7	,00	8	,00
	Cultura	Scuola	Videosorveglianza	Altri crediti d'imposta	13		
9	,00	10	,00	11	,00	12	,00

## > Novità del Fascicolo 3

20 aprile 2017

### **QUADRO RS**

#### **Novità ACE (art. 1, co. 550, L. 232/2016)**

#### **RIGO RS 37**

La Legge di Bilancio 2017 ha previsto che ditte individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria debbano calcolare l'agevolazione ACE secondo le medesime regole previste per le società di capitali e per gli enti commerciali. La disposizione si applica a partire dal 2016 e prevede che l'ACE si calcoli tenendo conto della differenza fra il patrimonio netto al 31/12/2015 e quello al 31/12/2010 (parte fissa), nonché delle variazioni di patrimonio netto rilevate dal 2016.

## > Novità del Fascicolo 3

20 aprile 2017

### QUADRO RS

#### Eliminazione del prospetto “Errori contabili” (art. 5, D.L. 193/2016)

In conseguenza dell'introduzione della possibilità di presentazione di dichiarazioni integrative “a favore” anche oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (i termini attuali sono quelli stabiliti dall'art. 43, D.P.R. 600/1973), è stato eliminato il prospetto “Errori contabili”, ritenendosi di fatto superati i chiarimenti della Circolare 31/E/2013.

## > Novità del Fascicolo 3

20 aprile 2017

### QUADRO RQ

#### Estromissione immobili dell'imprenditore individuale (art. 1, co. 121, L. 28/12/2015, n. 208)

Inserimento della sezione XXII dedicata agli imprenditori individuali che entro il 31/05/2016 hanno estromesso beni immobili strumentali, con effetto dal periodo d'imposta 2016, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva pari all'8% della differenza fra il valore normale dei beni e il valore fiscalmente riconosciuto.

SEZIONE XXII Esclusione di beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa (art. 1, comma 121, L. 208/2015)		Valore normale	Costo fiscale	Differenza
RQ81 Beni immobili strumentali	1	,00	2	3
				,00
		Imponibile	Aliquota	Imposta sostitutiva
RQ82 Determinazione dell'imposta sostitutiva	1	,00	8%	2
				,00

## > Novità del Fascicolo 3

20 aprile 2017

### **QUADRO RQ**

#### **Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni (art. 1, co. 556-564, L. 11/12/2016, n. 232)**

Mantenimento delle sezioni XXIII-A, XXIII-B, XXIII-C, utilizzabili dai contribuenti che si avvalgono della possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nonché di eventuali addizionali. È possibile affrancare il saldo attivo di rivalutazione o la riserva da riallineamento mediante il versamento di un'imposta sostitutiva.

## > Novità del Fascicolo 3

20 aprile 2017

**SEZIONE XXIII-A**Rivalutazione  
dei beni e delle  
partecipazioni

	Importo	Aliquota	Imposta
	1		2
<b>RQ86</b> Rivalutazione dei beni ammortizzabili	,00	16%	,00
<b>RQ87</b> Rivalutazione dei beni non ammortizzabili	,00	12%	,00
<b>RQ88</b> Rivalutazione delle partecipazioni	,00	12%	,00

**SEZIONE XXIII-B**Riconoscimento  
dei maggiori valori  
dei beni e delle  
partecipazioni

	Importo	Aliquota	Imposta
	1		2
<b>RQ89</b> Maggiori valori dei beni ammortizzabili	,00	16%	,00
<b>RQ90</b> Maggiori valori dei beni non ammortizzabili	,00	12%	,00
<b>RQ91</b> Maggiori valori delle partecipazioni	,00	12%	,00
<b>RQ92</b> Totale imposte			,00

**SEZIONE XXIII-C**

Affrancamento

	Importo	Aliquota	Imposta
	1		2
<b>RQ93</b> Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	,00	10%	,00